

Illecita la deduzione di costi risultanti da fatture assolutamente generiche¹

1

Andrea Delfino, Dottore commercialista e Revisore Legale
28/09/2021

1.- Premessa

La sentenza n. 35469, depositata il 27 settembre 2021, pone nuovamente l'attenzione sugli effetti della generica indicazione, in fattura, delle operazioni eseguite.

2.- Elementi generici in fattura e prove documentali

In merito alla predetta sentenza, la Cassazione ha contestato l'emissione di un documento di trasporto (cui poi si riferiva la fattura) senza alcun riferimento alle quantità e alle qualità dei beni venduti, rendendo peraltro impossibile, per l'acquirente, un controllo delle merci ricevute.

La mancata indicazione dei dati previsti in fattura, o la loro eccessiva genericità sono spesso oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In presenza della descrizione generica indicata in fattura, il contribuente può esibire ulteriore documentazione comprovante la natura dei costi che consente la deduzione del costo dal reddito d'impresa².

Infatti, l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, ovvero di tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale, al fine di riconoscere o meno la detrazione richiesta dal contribuente.

Tuttavia, la produzione di contratti o di altri documenti, pur potendo sanare eventuali carenze informative della fattura, non sono però sempre idonei a giustificare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva.

3.- Onere della prova

Con riferimento all'onere della prova, il contribuente dovrà:

¹ **Disclaimer:** il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica sulla tematica affrontata alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettura del presente documento.

² cfr. sentenza n. 1468/2020 della Corte di Cassazione.

1. comprovare, sotto il profilo documentale, il costo sostenuto in modo da ricavare **l'inerenza del bene o del servizio rispetto all'attività** da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa³;
2. evidenziare *“la **coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa**, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche **la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni**”*⁴.

Va inoltre sottolineato che **spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del costo** e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, **della coerenza economica dei costi deducibili**.

A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, ma occorre dunque che la spesa sia corredata da una **documentazione di supporto** da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa (risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa).

3 cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 1709 del 26.01.2007.

4 cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7701 del 27.03.2013.